

Milano



Comune
di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER I CIRCHI EQUESTRI E LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 58 del 3 marzo 1994
e successive modificazioni ed integrazioni**

INDICE

CAPITOLO I^ - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Classificazione dei circhi equestri
- Art. 3 - Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento
- Art. 4 - Tipologia delle concessioni e competenze degli Uffici Comunali
- Art. 5 - Elenco delle aree disponibili
- Art. 6 - Commissione Consultiva e Sottocommissione
- Art. 7 - Compiti della Commissione Consultiva
- Art. 8 - Deposito cauzionale

CAPITOLO II - CIRCHI EQUESTRI

- Art. 9 - Disposizioni sulle aree
- Art. 10 - Requisiti e adempimenti per la concessione delle aree
- Art. 11 - Disposizioni igieniche e di sicurezza
- Art. 12 - Sgombero dell'area

CAPITOLO III - SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DIVERTIMENTO

- Art. 13 - Disponibilità sulle aree
- Art. 14 - Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree
- Art. 15 - Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento
- Art. 16 - Criteri per le concessioni novennali di aree
- Art. 17 - Rinunce e sostituzioni
- Art. 18 - Subentri
- Art. 19 - Attrazioni novità ed attività complementari

CAPITOLO IV - SPETTACOLI VIAGGIANTI - ADEMPIMENTI

- Art. 20 - Divieto di subconcessione e di sostituzione dell'attrazione
- Art. 21 - Rappresentanza
- Art. 22 - Concessioni a Società
- Art. 23 - Prescrizioni per l'installazione
- Art. 24 - Tassa O.S.A.P., spese dei servizi inerenti l'organizzazione della manifestazione

CAPITOLO V - SPETTACOLI VIAGGIANTI - CONTROLLI

- Art. 25 - Comitato di Controllo
- Art. 26 - Sistemazione di carovane e carri attrezzi
- Art. 27 - Sospensione, revoche ed esclusioni
- Art. 28 - Responsabilità civile
- Art. 29 - Sanzioni
- Art. 30 - Norme accessorie
- Art. 31 - Norme transitorie e finali

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18.3.1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per la installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Le disposizioni e gli adempimenti del presente Regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai circhi equestri ed allo spettacolo viaggiante installati su aree non comunali.

Art. 2 - Classificazione dei circhi equestri

I circhi equestri sono classificati nelle seguenti cinque categorie secondo le disposizioni ministeriali:

- a) circhi di prima categoria, con un numero di posti superiore a 2000 a tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri;
- b) circhi di seconda categoria, da 1000 a 2000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;
- c) circhi di terza categoria da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 38 metri;
- d) circhi di quarta categoria, da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;
- e) circhi di quinta categoria da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri.

Art. 3 - Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art. 4 L.337) allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.

Il carattere di mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario.

Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante, classificati nelle seguenti tre categorie:

- a) parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;
- b) parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
- c) parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie. Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

Nelle aree comunali l'organizzazione dei parchi di divertimento e l'assegnazione del posto ad ogni titolare di concessione sono affidate agli Uffici Comunali ed alla Polizia Municipale, che si avvalgono della Commissione Consultiva di cui all'art. 6 e del Comitato di Controllo di cui all'art. 25.

Art. 4 - Tipologia delle concessioni e competenze degli Uffici Comunali

Le concessioni delle aree comunali sono di norma temporanee, per periodi non eccedenti i 30 giorni, eventualmente prorogabili fino a 60 giorni eccezionalmente prorogabili a 90 giorni per i parchi di divertimento di 1^a categoria; per singole attrazioni o per piccoli complessi con meno di 6 attrazioni, non costituenti parco di divertimento, da installare nei parchi urbani, nelle zone a verde ed in altre aree idonee possono essere date concessioni novennali, eventualmente rinnovabili per lo stesso periodo, a giudizio dell'Amministrazione, con i criteri stabiliti all'art. 16, previo parere dei Settori competenti.

Le aree disponibili per i parchi di divertimento di prima e seconda categoria saranno attrezzate anche per accogliere i circhi equestri di prima e seconda categoria; dette aree potranno altresì essere utilizzate per manifestazioni ed eventi culturali e ricreativi, nei periodi non riservati ai circhi ed agli spettacoli viaggianti, sulla base della programmazione delle attività disposta dall'Amministrazione.

In tal caso, esse dovranno comunque essere rese libere almeno 15 giorni prima della successiva manifestazione.

La competenza per la concessione delle aree per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante è attribuita all'Assessore delegato al Settore che rilascia le autorizzazioni per pubblici trattenimenti.

Art. 5 - Elenco delle aree disponibili

La Giunta Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria, delibera l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento; l'elenco è aggiornato periodicamente, almeno una volta all'anno.

Dette aree, da attrezzare permanentemente alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, sono reperite all'interno delle zone con destinazione a verde pubblico ed attrezzature sportive ed altre riconosciute idonee, equamente distribuite per zone di decentramento, in relazione alla consistenza degli spazi ed ai fruitori potenziali.

Per ogni area inclusa nell'elenco sarà indicato l'organico ed i periodi di esercizio delle attrazioni da installare nell'arco di ogni anno solare.

Nei parchi di divertimento potranno essere riservate delle aree agli artisti di strada ed ai piccoli punti di spettacolo, sempre che non impediscano od ostacolino il regolare svolgimento delle attività del parco stesso.

Le aree per le concessioni novennali sono separatamente catalogate, in elenco non soggetto a revisione annuale, se non nell'ipotesi di addizione e sottrazione delle stesse.

Art. 6 - Commissione Consultiva e Sottocommissione (*1)

Per gli adempimenti tecnici in ordine alla concessione delle aree comunali ai circhi equestri e alle attività di spettacolo viaggiante è costituita una Commissione Consultiva paritetica nominata all'inizio dell'anno dal Sindaco.

La Commissione è composta da:

- a)Assessore delegato al Settore competente al rilascio delle autorizzazioni per pubblici trattenimenti o suo delegato che la presiede;
- b)Direttore del Settore Competente al rilascio delle autorizzazioni per pubblici trattenimenti o suo delegato;
- c) Cinque rappresentanti delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale degli esercenti di circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, di cui uno in rappresentanza dell'Ente Nazionale Circhi;
- d)Un rappresentante dei lavoratori dei circhi e dello Spettacolo Viaggiante;
- e)Quattro funzionari designati rispettivamente dal Settore che provvede al rilascio delle autorizzazioni per pubblici trattenimenti, dal Settore Ecologia-Igiene Ambiente, dall'Ufficio Tecnico - Settore Parchi e Giardini e dalla Polizia Municipale.

Di volta in volta potranno essere chiamati a partecipare ai lavori rappresentanti di altri Settori Comunali, in relazione alle specifiche competenze ed alla natura degli argomenti in trattazione.

La Commissione potrà operare validamente con la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di votazione, a parità di voti prevale quello del Presidente la Commissione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un dipendente del Settore Competente al rilascio delle autorizzazioni per pubblici trattenimenti.

La designazione dei rappresentanti sindacali e di categoria deve avvenire entro il 30 novembre di ogni anno.

In mancanza dell'anzidetta designazione provvederà il Sindaco con propria determinazione.

E' fatto obbligo ai rappresentanti di categoria di assentarsi durante la seduta della Commissione in occasione dell'esame di posizione che direttamente o indirettamente riguardino loro o parenti e affini fino al 2^a grado.

Per ogni rappresentante delle Organizzazioni di Categoria e dei lavoratori viene designato un supplente, che parteciperà alla seduta in caso di assenza, impedimento o incompatibilità del titolare.

In caso di urgenza e per lo sveltimento dei lavori, la Commissione si articolerà in Sottocommissione per gli adempimenti in ordine alle competenze di cui alle lettere c) e d) del successivo art. 7 e per i sopralluoghi nei parchi di divertimento.

In tal caso la Sottocommissione può operare soltanto con la presenza di non meno di quattro membri, di cui almeno uno in rappresentanza del Settore che provvede al rilascio delle autorizzazioni per pubblici trattenimenti, uno in rappresentanza della Polizia Municipale e due in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e di categoria.

La Sottocommissione dovrà riferire sui suoi lavori alla Commissione.

- * 1 Articolo così sostituito con delibera di Consiglio P.G. 2073.450/95 (seduta 9.10.95)

Art. 7 - Compiti della Commissione Consultiva

La Commissione Consultiva, nel rispetto della normativa fissata dalla legge e dal presente Regolamento, ha il compito di:

- a) determinare i criteri per la formazione degli organici delle aree, assicurando razionale equilibrio e massima funzionalità delle attrazioni da allestire;
- b) fissare il calendario annuale di esercizio dei circhi equestri, dei parchi di divertimento e delle singole attrazioni, con indicazione degli orari minimi obbligatori di apertura, collegandolo con le feste e le fiere tradizionali, e con le iniziative culturali e del tempo libero promosse dall'Amministrazione;
- c) dare indicazioni al Comitato di Controllo di cui all'art. 25;
- d) esprimere pareri in ordine alle richieste degli esercenti e su quant'altro in genere attiene alle concessioni e che non sia già previsto dalle presenti norme.

Art. 8 - Deposito cauzionale

A tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio comunale, prima che si proceda all'assegnazione delle aree sarà richiesta ai titolari delle imprese circensi e dello spettacolo viaggiante la costituzione di un adeguato deposito cauzionale, il cui ammontare viene stabilito e rivisto periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto dell'estensione delle aree e della loro conformazione e degli adempimenti imposti agli assegnatari.

Per le attrazioni costituenti parco di divertimento l'obbligo della cauzione sarà assolto dal Comitato di Controllo di cui all'art. 25 appositamente nominato per il parco specifico, il quale si rivarrà sui singoli esercenti.

Per le concessioni novennali la misura del deposito cauzionale è pari al 50% del canone annuo di prima concessione o di rinnovo della concessione medesima.

La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita all'atto della concessione dell'area.

Il deposito cauzionale sarà restituito all'atto dello sgombero dell'area, dopo aver constatato che non è stato arrecato alcun danno alla proprietà comunale, e dopo il saldo di ogni debito residuo.

L'occupazione del suolo pubblico da parte delle imprese concessionarie è vincolato al rispetto di tutte le norme previste dai vigenti Regolamenti di Igiene e di Polizia Urbana, nonché di tutte le Leggi e norme vigenti in materia.

CAPITOLO II - CIRCHI EQUESTRI

Art. 9 - Disposizioni sulle aree

I circhi equestri potranno di norma utilizzare la stessa area per non più di tre volte all'anno, per un periodo massimo di un mese, con un intervallo minimo di tre mesi, salvo deroga tra l'una e l'altra occupazione.

Per motivate ragioni, potrà essere concessa proroga per un periodo non superiore a un mese.

Per il periodo natalizio dal 1° dicembre al successivo 10 gennaio, sarà consentita la permanenza sulle aree di un circo di prima categoria, in possesso di nulla-osta ministeriale con oltre 2000 posti da almeno tre

anni, consultate le organizzazioni di categoria dei circhi maggiormente rappresentative a livello nazionale e osservata la rotazione annuale; per lo stesso periodo sarà ammessa altresì la presenza di altri due circhi di quarta o quinta categoria.

Per il periodo pasquale, non eccedente i 30 giorni, sarà consentita sulle aree la presenza di un circo di seconda o terza categoria con altro circo di quarta o quinta categoria.

Art. 10 - Requisiti e adempimenti per la concessione delle aree

Gli esercenti di imprese circensi che intendono installare il loro circo sulle apposite aree comunali devono presentare domanda almeno 4 mesi prima della data prevista per l'installazione.

Nella domanda essi dovranno specificare le generalità complete, il numero di codice fiscale, la residenza o eventuale altro recapito e le caratteristiche dell'attrazione; inoltre, dovrà essere indicata l'area ed il periodo di tempo per cui si richiede la concessione, compreso quello occorrente per il montaggio e lo smontaggio del circo.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del nulla-osta rilasciato dal Ministero del turismo e dello Spettacolo o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per i circhi di prima e seconda categoria, in considerazione del loro particolare valore artistico e spettacolare, in caso di molteplicità di richieste per la stessa area e per lo stesso periodo, compreso quello natalizio e pasquale, verrà scelto il circo che da più tempo è assente dalla città.

Per i circhi di terza, quarta e quinta categoria, in caso di molteplicità di richieste per la stessa area e per lo stesso periodo, verrà formulata una apposita graduatoria, unica per le diverse categorie, sulla base dei criteri adottati per i parchi di divertimento, di cui all'art. 15.

Ove le richieste non indichino alcuna area, sarà formulata un'unica graduatoria fra gli aspiranti per tutte le aree comunali disponibili, assegnandole a scelta secondo stretto ordine di graduatoria.

Il ritardo nella presentazione delle domande, escluderà qualsiasi diritto prioritario del richiedente all'accoglimento della domanda stessa.

Art. 11 - Disposizioni igieniche e di sicurezza

Prima che l'impresa circense inizi la propria attività dovrà produrre il nulla-osta rilasciato dalla U.S.S.L. dell'ultimo Comune di provenienza.

L'Amministrazione Comunale, al momento dell'arrivo delle strutture del circo, potrà sottoporre persone, animali e attrezzature ad un controllo sanitario diretto ad accertare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni di igiene.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è comunque subordinata al parere di agibilità delle strutture da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed alla osservanza delle prescrizioni che verranno dalla stessa impartite.

L'impresa circense inoltre dovrà produrre valida documentazione attestante di aver stipulato contratto con l'azienda (A.M.S.A.) per la rimozione dei rifiuti e delle acque nere.

Art. 12 - Sgombero dell'area

Allo scadere del termine della concessione il titolare del circo dispone di 24 ore di tempo per lo sgombero dell'area, che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia.

Agli inadempienti saranno applicate le sanzioni previste dai vigenti regolamenti di Igiene e Polizia Urbana, con facoltà del Comune di non accordare, quale sanzione accessoria, l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.

CAPITOLO III - SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DIVERTIMENTO

Art. 13 - Disponibilità sulle aree

La concessione delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento e gli atti conseguenti sono rilasciati secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento, su domanda degli esercenti, da presentare almeno 60 giorni prima del periodo richiesto per la

installazione, salvo le concessioni novennali, che sono approvate dalla Giunta Municipale.

Le domande dovranno specificare le generalità complete il numero di codice fiscale, la residenza dell'esercente, le caratteristiche e la precisa denominazione dell'attrazione, il periodo ed il parco richiesti per la concessione; alla domanda dovrà essere allegata, ove non prodotta in precedenza, fotocopia dell'autorizzazione ministeriale valida per l'anno in corso.

La concessione per la singola area, in caso di pluralità di domande, è data sulla base della graduatoria generale di anzianità formulata ai sensi dell'art. 14.

La concessione delle aree all'interno dei singoli parchi di divertimento viene fatta secondo stretto ordine di graduatoria, formulata ai sensi dell'art. 15.

La relativa autorizzazione di esercizio, che verrà rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, dovrà indicare il tipo di attrazione, il titolare esercente, il numero degli addetti e dei carriaggi, il periodo di montaggio e smontaggio dell'impianto e quello obbligatorio di esercizio, gli orari di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

Art. 14 - Graduatoria Generale di Anzianità per la Concessione delle aree

Gli esercenti che intendono installare le loro attrazioni sulle aree comunali vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati alla lette b), c), e d) dell'art. 15.

L'inserimento in dette graduatorie è fatto d'ufficio ogni qualvolta viene presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree.

A tal fine, l'esercente dovrà produrre idonea documentazione attestante per ogni tipo di attrazione l'anzianità di esercizio e di appartenenza alla categoria.

Nella domanda dovranno essere specificate le esatte misure d'ingombro (casce, pedane, cancelli, ecc.) ed il tipo di gioco all'interno dell'attrazione che si intende installare.

Le graduatorie sono approvate dalla Giunta Comunale, previa verifica da parte della Commissione Consultiva e vengono aggiornate alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

Art. - 15 Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento

Gli esercenti che intendono installare le loro attrazioni all'interno dei parchi di divertimento dovranno presentare almeno 60 giorni prima dell'apertura del parco apposita domanda, con allegata la documentazione, ove non già prodotta, attestante l'anzianità di frequenza al parco, l'anzianità di domanda, l'anzianità di esercizio con la medesima attrazione e l'anzianità di appartenenza alla categoria.

Per il tradizionale Parco di Carnevale, che di norma è previsto in un periodo dell'anno compreso tra il 20 gennaio ed il 30 marzo, le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre antecedente la manifestazione.

Non potranno essere ammesse le domande pervenute fuori dal termine e quelle prive della prescritta autorizzazione ministeriale, valida per l'anno in corso.

Potranno comunque essere ammesse le domande che pervengano al Protocollo Generale del Comune entro e non oltre 15 giorni dalla data sopra indicata, purchè le domande stesse risultino spedite a mezzo posta, mediante plico raccomandata - entro la data medesima. Della data farà fede il timbro postale.

L'Ufficio per ogni tipologia di attrazione e per ogni specifico parco predispone distinte graduatorie sulla base dei seguenti criteri:

- a)anzianità di frequenza al parco con il medesimo tipo di attrazione, 5 punti per anno;
- b)anzianità di domanda senza frequenza con la medesima attrazione, punti 2 per anno;
- c)anzianità di esercizio con la medesima attrazione, punti 1 per anno;

d)anzianità di appartenenza alla categoria in base al numero del T.F. (nulla osta ministeriale o della Presidenza del Consiglio dei Ministri) punti 0,50 per anno;

Il punteggio di cui alla precedente lett. a) rimane invariato se l'attrazione precedentemente installata è sostituita con altra dello stesso tipo, purchè la superficie d'ingombro di questa non superi il 10%, il 20% e il 30% rispettivamente per le grandi, le medie o le piccole attrazioni. In caso di eccedenza delle percentuali sopraindicate il punteggio sarà ridotto di 15 punti; la sostituzione potrà essere consentita una volta ogni triennio di partecipazione, e sempreché gli aumenti non impediscano la collocazione di altre attrazioni aventi diritto.

Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra di diverso tipo da quelle esistenti nel parco e con misure di ingombro pari o inferiori alla vecchia attrazione, non comporta perdita di punteggio.

La concessione per le piccolissime attrazioni (pugnometri, soggetti a dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calciometro, ecc.) con superficie di ingombro non superiore a mq. 3 non sarà valutata ai fini del punteggio di cui ai precedenti punti a), b), c), e d), ma inserita in apposita graduatoria di presenza nel parco.

Il requisito di cui alla precedente lettera c) potrà essere documentato con dichiarazione delle Organizzazioni di categoria.

Il periodo massimo valutabile è di 20 anni.

La somma dei punteggi parziali determina il punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico parco.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'esercente che abbia maggiore anzianità di frequenza al parco e in subordine l'anzianità di residenza comunale.

Le graduatorie così formulate sono approvate dalla Giunta Municipale ed hanno validità annuale.

Le attrazioni di assoluta novità e grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del parco, in deroga alle disposizioni del presente articolo, su determinazione della Commissione Consultiva.

Art. 16 - Criteri per le concessioni novennali di aree

Alle concessioni di durata novennale di aree comunali disponibili possono concorrere gli esercenti che all'atto della richiesta siano in possesso dell'autorizzazione Ministeriale relativa all'attrazione richiesta e non siano già fruitori di concessioni pluriennali o permanenti nel Comune di Milano, compresi i componenti del proprio nucleo familiare e specificatamente i genitori, i figli, i generi e le nuore, i coniugi o i conviventi.

Il concessionario di una attrazione novennale si impegna con atto notorio a non esercitare su tutto il territorio nazionale una qualsivoglia attrazione dello spettacolo viaggiante fino alla scadenza della concessione stessa.

Ai fini della individuazione di tali aree, si terrà conto dei bacini di utenza.

I bacini di utenza verranno stabiliti dalle statistiche aggiornate che il Comune di Milano fornisce attraverso il servizio demografico.

E' vietata tassativamente la subconcessione o la concessione d'uso dell'area a terzi.

Il rinnovo della concessione è ammesso solo se l'esercente non ha componenti il proprio nucleo familiare in possesso di altra autorizzazione a carattere permanente.

Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni previste al riguardo, compresa la concessione edilizia, se richiesta.

Il corrispettivo annuo è determinato sulla base del provvedimento deliberativo che dispone periodicamente sui canoni degli immobili comunali.

Sono a carico del concessionario l'attrezzatura dell'area, su progetto approvato dal Settore Ecologia - Igiene Ambientale e gli oneri relativi alla gestione.

Ogni responsabilità inerente e dipendente dall'uso dell'attrazione è assunta dal concessionario.

L'Amministrazione potrà disporre la revoca della concessione per sopravvenuti motivi di comprovato interesse pubblico e la decadenza per inosservanza delle clausole concessorie.

Cessata la concessione, l'area dovrà essere rimessa nella piena disponibilità del Comune entro 90 giorni dalla scadenza, senza obbligo di indennizzo alcuno, con sgombero d'ufficio in caso di inottemperanza.

Per le nuove concessioni l'assegnazione viene fatta sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti alle lettere b), c), d) dell'art. 15, in quanto compatibili.

Per la formazione delle graduatorie di anzianità, a parità di punteggio, sarà data priorità ai residenti che abbiano il numero di T.F. inferiore, attestante l'anzianità di appartenenza alla categoria.

Art. 17 - Rinunce e sostituzioni

L'esercente che intende rinunciare alla domanda di concessione dell'area deve comunicarlo tempestivamente e non oltre la data di convocazione della Commissione di cui all'art. 7 al competente ufficio. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione ad assegnazione intervenuta, senza che siano stati adottati validi e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno 15 punti del punteggio acquisito, e verrà escluso dalla manifestazione nell'anno successivo; qualora, l'assenza si ripeta con mancanza di giustificazione, gli verranno azzerati i punteggi relativi ai requisiti di cui alla lett. a) dell'art. 15.

Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentita una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione.

In caso di sostituzione di attrazione con altra che però è già esistente nel parco, semprechè non debbano essere escluse attrazioni già partecipanti, e nel rispetto dell'Organico di Parco", le cui misure di ingombro siano pari o inferiori, al punteggio sarà applicata una riduzione del 50%.

Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni, che ufficialmente fanno parte dell'organico di parco, dichiarino di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la propria attrazione ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria del parco a tale attrazione verrà dall'Amministrazione Comunale congelato per tutto il periodo della manifestazione. Inoltre non saranno consentiti agli abituali concessionari cambi di attrazione uguali o simili a quella in questione.

Art. 18 - Subentri

In caso di decesso del titolare dell'attrazione o di cessione definitiva dell'attrazione il punteggio acquisito dal titolare relativamente ai requisiti di cui alla lett. a) dell'art. 15 sarà riconosciuto interamente al successore o all'acquirente; il cedente perde comunque il punteggio acquisito.

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione Comunale riterrà valido un atto Notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.

Il trasferimento in proprietà di un'attrazione dello spettacolo viaggiante per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione comunale a chi subentra, purchè questi sia provvisto dell'autorizzazione ministeriale o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 19 - Attrazioni novità ed attività complementari

Nell'ambito dell'organico del parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, per installare "attrazioni novità" ed attività complementari, nel rispetto della composizione dell'Organico del parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità.

Sono considerate "novità" quelle attrazioni, provviste di autorizzazione ministeriale o della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco, che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti e che siano assenti dal parco da almeno 3 anni.

Dette attrazioni "novità" saranno poste in graduatoria sulla base dei criteri di cui all'art. 15.

Sono considerate attività complementari ai parchi i "banchi dolci", i "banchi di zucchero filato", pop corn e banchi per la somministrazione di alimentari e bevande, particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei parchi di divertimento.

La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono osservare le norme di cui al presente Regolamento.

I titolari delle attività complementari devono produrre, in allegato alla domanda, copie autentiche dell'autorizzazione amministrativa di vendita rilasciata dal Sindaco o suo delegato del Comune di residenza e delle tessere sanitarie aggiornate per tutti gli addetti alla vendita, rilasciate dalle U.S.S.L. del Comune di residenza.

CAPITOLO IV - SPETTACOLI VIAGGIANTI - ADEMPIMENTI

Art. 20 - Divieto di subconcessione e di sostituzione dell'attrazione

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto ed ottenuto la concessione.

Ogni subconcessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per tre anni dalle aree comunali.

Peraltro, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

Art. 21 - Rappresentanza

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; nella conduzione dell'attrazione egli può essere coadiuvato da componenti il proprio nucleo familiare o da dipendenti regolarmente assunti, fatto presente che deve essere impiegato comunque un numero di addetti sufficiente a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti.

Per le Società legalmente costituite ed in possesso della relativa autorizzazione ministeriale, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, in possesso dei requisiti tecnico-professionali cioè del libretto di agibilità ministeriale per l'attrazione.

Nel caso di trasferimento d'azienda, in precedenza legalmente costituito, al subentrante, purchè munito dell'autorizzazione ministeriale o della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome della azienda stessa, fermo il disposto degli articoli precedenti.

Art. 22 - Concessioni a Società

La richiesta di concessione di un'area da parte di una Società, oltre che della documentazione di cui all'art. 15, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la legale costituzione della stessa ed il nome dei soci, con l'obbligo di aggiornamento, compresi gli adempimenti previsti dalle leggi antimafia.

Il legale rappresentante della Società deve in ogni caso essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla legge.

In caso di trasformazione da ditta individuale in Società, questa acquisisce il punteggio del legale rappresentante, relativo alle concessioni a lui date negli anni precedenti.

Nell'ipotesi di Società senza precedenti di partecipazione al Parco, verranno applicati, ai fini della determinazione del punteggio, i criteri stabiliti dalle lettere b), c), d) dell'art. 15.

Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente i soci in possesso dei requisiti tecnico-professionali.

La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazioni del punteggio della Società stessa nè trasferisce al rappresentante legale il punteggio già conferito alla Società.

Nel caso di scioglimento della Società concessionaria, il punteggio totale acquisito, con l'esclusione di quanto previsto alle lettere b),c),d) dell'art. 15, è riconosciuto all'ex socio che produca atto notarile nel quale tutti i restanti soci dichiarino di conferirgli l'acquisizione del punteggio della ex Società.

Il punteggio acquisito dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

Art. 23 - Prescrizioni per l'installazione

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) apporre all'esterno dell'impianto il contrassegno metallico ministeriale in modo visibile e per tutta la durata della sua utilizzazione;
- b) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e corretto montaggio delle attrazioni;
- c) iniziare l'attività alla data prevista;
- d) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- e) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione di agibilità;
- f) evitare l'uso di apparecchi sonori per la diffusione di musica, oltre i limiti consentiti dalle norme vigenti.

L'Amministrazione può far verificare dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo le condizioni generali di sicurezza e di igiene dei parchi di divertimento. Dovrà comunque essere certificata da un tecnico abilitato la regolarità e la rispondenza alle norme di legge delle linee elettriche di distribuzione fino alle singole attrazioni e di eventuali altre strutture non provviste di nulla-osta ministeriale.

Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta all'Amministrazione, che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla-osta; in caso di rifiuto di nulla-osta e di abbandono del parco, l'esercente è escluso da nuove assegnazioni per le aree comunali per il periodo di un anno.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 e delle disposizioni qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal parco divertimenti ed escluso da altre concessioni nelle aree comunali per un periodo di un anno.

Art. 24 - Tassa O.S.A.P. spese dei servizi inerenti l'organizzazione della manifestazione

Per l'occupazione del suolo comunale, si applicano le tariffe in vigore al momento della concessione, ridotte al 20%, con esclusione di qualsiasi aumento in occasione di Fiere, Mercati, Festeggiamenti Patronali, ecc..

Dell'avvenuto pagamento della tassa comunale, farà fede la ricevuta, che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni volta che sarà richiesta.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni, per almeno due anni.

CAPITOLO V - SPETTACOLI VIAGGIANTI - CONTROLLI

Art. 25 - Comitato di Controllo

Fermo il disposto di cui all'art. 3, ultimo comma sulla organizzazione dei parchi di divertimento, contemporaneamente all'assegnazione delle aree, il Sindaco o suo delegato nomina un Comitato di Controllo formato

da non più di sei componenti, segnalati dalle organizzazioni di categoria, scelti in modo proporzionale tra i medesimi partecipanti al parco divertimento, allo scopo di garantire sia la corretta installazione delle attrazioni in base alla pianta organica prevista per l'area, sia la scrupolosa osservanza di tutte le norme previste per il regolare funzionamento del parco divertimenti stesso.

I membri del Comitato di Controllo sono responsabili verso la Civica Amministrazione del buon andamento del parco divertimenti e sono tenuti a segnalare agli Uffici competenti le mancanze e gli abusi commessi dai partecipanti al parco divertimenti, per l'adozione delle sanzioni previste, redigendo in ogni caso a fine manifestazione un rapporto all'Amministrazione Comunale.

La nomina dei membri del Comitato di Controllo sarà comunicata per iscritto sia ai membri stessi, che agli altri partecipanti al parco divertimenti.

Nel caso in cui il Comitato di Controllo non sia in grado di funzionare, il Sindaco o l'Assessore delegato ha facoltà di sostituirlo in tutto o in parte con altri esercenti titolari di concessione, proposti dagli Uffici comunali.

Art. 26 - Sistemazione di carovane e carri attrezzi

La sistemazione delle carovane di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione.

I titolari delle predette attrezzature dovranno provvedere a loro spese e tramite i servizi dell'A.M.S.A., all'allontanamento dei rifiuti, raccolti in recipienti chiusi.

Essi sono tenuti poi alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché all'osservanza delle norme di pubblica sicurezza.

Art. 27 - Sospensioni, revoche ed esclusioni

La inadempienza alle norme del presente Regolamento potrà comportare, a seconda della gravità, la sospensione temporanea o la revoca immediata della concessione in atto e, per quelle che rivestono particolari gravità, l'esclusione da tutti i parchi divertimento organizzati nel territorio comunale.

I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione sono adottati dal Sindaco o dall'Assessore delegato al Settore di competenza.

Inoltre, se a causa di tali inadempienze la Civica Amministrazione dovesse sostenere delle spese, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione che al Comune potesse competere.

Art. 28 - Responsabilità Civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' fatto obbligo ai concessionari di munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i terzi.

Art. 29 - Sanzioni

Per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, oltre alle sanzioni previste dallo stesso, ai trasgressori saranno applicate le eventuali sanzioni previste da tutte le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 30 - Norme accessorie

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18 marzo 1968 ed alle Circolari Ministeriali di attuazione, del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché dello Statuto e del Regolamento di Polizia Amministrativa del Comune di Milano.

Art. 31 - Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le graduatorie previste dagli articoli 14 e 15 saranno fatte, per i periodi antecedenti e comunque posteriori al 1^a gennaio 1978, data di attribuzione ai Comuni delle funzioni di Polizia Amministrativa, effettuando la

valutazione delle anzianità sulla base delle risultanze di ufficio e della documentazione prodotta dagli esercenti e dalle organizzazioni sindacali.

In attesa che vengano approvati dalla giunta Comunale gli elenchi delle aree da assegnare ai circhi ed allo spettacolo viaggiante, potranno essere temporaneamente utilizzate allo scopo aree libere e disponibili, aventi anche altra destinazione d'uso, sentiti i Settori Comunali competenti ed i Consigli di Circo.

Le concessioni pluriennali per attrazioni installate nei parchi pubblici, nelle zone a verde ed in altre aree con deliberazione della Giunta Comunale, saranno rinnovate alla loro scadenza per un periodo di nove anni, fermo restando l'adeguamento periodico dei canoni, ai sensi dell'art. 16.

La concessione novennale sarà altresì data agli esercenti le cui domande abbiano già acquisito il parere favorevole del Settore Parchi e Giardini con progetti già approvati dalla Commissione edilizia comunale.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, i rappresentanti sindacali e di categoria di cui all'art. 7 saranno designati entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.